

Verbale di accordo

Il giorno giovedì 26 aprile 2006, presso gli uffici dell'Associazione ANCP Roma, si è svolta una riunione per esperire la procedura di conciliazione prevista dall'art. 1, comma 4 della legge 83/200, di modifica dell'art 2 comma 2 della legge 146/90 in materia di diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Tale riunione è stata richiesta dalle OO.SS

Sono presenti

- > ANCP rappresentata dal Sig. Arnaldo De Santis
- > Filt CGIL rappresentata dal Sig. Gabriele Cerratt
- > Fit CISL rappresentata di Sigg.ri Roberto Di Pascale e Angelo Curcio
- > Uil Trasporti rappresentata dai Sigg.ri Marco Verzari e Luigi Chiari
- > Salpas O.R.S.A. rappresentata dai Sigg.ri Claudio Fiorenza, Flavio Biraghi
- > Ugl A.F. rappresentata dai Sigg.ri Sandro Vacata e Adriano Piergentili

Le Parti, concordano quanto segue:

l'erogazione delle tre rate dell'UNA Tantum prevista dall'Accordo di Confluenza del 19/11/2005 deve essere garantita nell'intero settore dell'indotto ferroviario ed a tutti i soggetti a cui viene applicato il suddetto Accordo, nel senso che gli importi sono dovuti dalle ditte che avevano in forza i lavoratori alla data del 19/11/05 a prescindere che abbiano o meno i lavoratori in forza alla data di erogazione delle tranches dell'una tantum. Eventuali comportamenti difformi a livello territoriale saranno regolati attraverso una procedura che prevede la redazione di un verbale, tra le parti territoriali interessate, che certifichi il numero di dipendenti che non hanno regolarmente percepito l'importo dell'una tantum relativo. A fronte di ciò l'azienda alle cui dipendenze si trovano i lavoratori in questione provvederà ad anticipare detti trattamenti economici e si rivarrà, esclusivamente, sull'azienda debitrice.

Si concorda inoltre che l'una tantum sarà corrisposta integralmente anche ai lavoratori che all'interno del periodo 1/1/2004-30/11/2005 erano posti in CIGS ed anche ai lavoratori che nello stesso periodo si trovavano in contratto di solidarietà, a titolo di anticipazione dei trattamenti previdenziali (resta inteso che l'azienda pagherà comunque l'importo dovuto al dipendente nella sua interezza e recupererà esclusivamente dall'INPS gli importi anticipati). Le parti specificano altresì, che l'una tantum deve intendersi aggiuntiva a quanto spettante a titolo di IVC e, qualora la stessa IVC non fosse stata liquidata, deve essere corrisposta in aggiunta (per intero) unitamente alla prima rata dell'una tantum.

Le parti negli incontri già programmati affronteranno le ulteriori problematiche inerenti la corretta applicazione del CCNL delle attività ferroviarie del 16/04/2003 e dell'Accordo di Confluenza.

Letto, confermato e sottoscritto

